

Statuto del CIR

*deliberato dall'Assemblea del 15 aprile 2019 con integrazioni approvate
dall'Assemblea del 9 maggio 2019*

ART. 1

Associazione CIR-ETS

E' costituita l'associazione denominata: "CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI – ETS".

Il "C.I.R.– ETS" identifica a tutti gli effetti l'associazione.

L'associazione (di seguito nominata "C.I.R. – ETS") svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

ART.2

Scopo dell'Associazione ed attività di interesse generale

Il "C.I.R. – ETS" è un ente del Terzo settore che svolge le seguenti attività: di tutela dei diritti civili, di assistenza sociale e socio-sanitari , di formazione.

In questa prospettiva, le attività d'interesse generale dell'ente sono:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

Il "C.I.R. – ETS" ha più precisamente lo scopo di:

- svolgere tutte le attività considerate utili per la soluzione dei problemi connessi ai rifugiati;
- richiamare e mobilitare l'attenzione dell'opinione pubblica sui problemi dei rifugiati in Italia ed in altri paesi;
- tutelare i diritti e garantire le pari opportunità dei rifugiati e richiedenti asilo;
- promuovere, in attuazione della Costituzione Italiana, le Convenzioni Internazionali, le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'emanazione e lo sviluppo delle normative e dei regolamenti attuativi sul diritto d'asilo e i rifugiati;
- monitorare le iniziative, le fasi e le modalità di corretta attuazione ed efficace applicazione sul territorio delle normative sul diritto d'asilo e i rifugiati, proponendo le modifiche e le integrazioni necessarie, e adoperandosi affinché la legislazione sia rispettata e applicata dalle autorità competenti;
- partecipare direttamente o con propri Associati, e in collaborazione con altri organismi non governativi alle attività di tutela ed assistenza dei richiedenti asilo e rifugiati, previste dalle specifiche normative internazionali, nazionali e degli Enti territoriali;

- assistere i richiedenti asilo e i rifugiati attraverso programmi, anche in convenzione con Istituzioni internazionali, nazionali e locali ed altri organismi non governativi di tutela, di assistenza legale, di assistenza per l'integrazione sociale ed altri tipi di assistenza;
- promuovere le attività culturali dei rifugiati alle normative e ai programmi che li riguardano;
- cooperare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nello svolgimento del suo mandato ed appoggiare, ove possibile, le sue attività;
- raccogliere fondi destinati all'assistenza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia ed in altri Paesi;
- promuovere la formazione degli operatori pubblici e privati che svolgono attività connesse ai rifugiati e richiedenti asilo;
- promuovere attività di ricerca nell'ambito della materia del diritto di asilo, anche con il fine di istituire un osservatorio ed un centro di documentazione;
- collaborare con associazioni di altri Paesi aventi scopi analoghi, e con strutture internazionali di coordinamento.
- svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni nei paesi in via di sviluppo.
- Favorire l'accesso al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione, fornendo assistenza in Italia e nei Paesi di origine ai migranti che ne facciano richiesta
- Svolgere ogni tipo di attività necessaria per proteggere e sostenere le vittime della tratta in Italia e all'estero.

ART. 3 **Finalità**

Il "C.I.R.- ETS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e può svolgere le attività diverse stabilite dal Consiglio direttivo solo se direttamente connesse agli scopi di cui al precedente articolo 2.

ART. 4 **Composizione ed ammissione dei soci**

Fanno parte dell'associazione i soci fondatori, indicati nell'atto costitutivo e che abbiano mantenuto il vincolo associativo.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute che ne condividono le finalità.

L'ammissione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente L'ammissione di nuovi associati avviene a tempo indeterminato.

Il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo la corresponsione delle quote sociali, maturate fino a quel momento.

L'Assemblea stabilisce i criteri guida per l'ammissione di nuovi soci

Le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute dovranno, al momento della adesione all'Associazione, indicare un loro delegato e un supplente la cui eventuale sostituzione dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 5 **Esclusione dei soci**

L'esclusione dei membri della associazione è pronunciata per gravi e fondati motivi, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il procedimento di esclusione si svolge con le garanzie del contraddittorio.

L'associato, nel caso di esclusione, ha a disposizione quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per l'impugnazione davanti all'Assemblea, la quale è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della avvenuta impugnazione.

ART. 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è fissato in 80.000 euro ed è destinato per attività in favore di richiedenti asilo e rifugiati.

Il patrimonio è costituito:

dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; da eventuali fondi messi a disposizione della Associazione dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dallo Stato Italiano o da altri Enti.

Le entrate della associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dall'utile derivante dalle manifestazioni, partecipazioni ad esse e raccolte di fondi;
- da ogni altra entrata;
- da fondi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.

ART. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8

Divieto di distribuzione di utili

Il "C.I.R.– ETS" non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Può effettuare erogazioni a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

ART. 9

Cessione di beni e servizi

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, da effettuarsi nei limiti di cui all'art 6 del d.lgs 117/2017 (1), devono essere dirette ad arrecare benefici a: esuli, rifugiati e richiedenti asilo in ragione della loro situazione di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economico-sociali o familiari, soggetti analogamente tutelati, componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

ART. 10

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- Il Consiglio direttivo
- il Consiglio scientifico e strategico
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere
- L'Organo di controllo

Le modalità essenziali di elezione degli organi sono stabilite dallo Statuto e possono essere specificate dal Regolamento in coerenza con lo Statuto.

Tutte le cariche elettive, fatta eccezione per l'organo di controllo (1), sono onorarie e gratuite.

Il Consiglio direttivo delibera i criteri per il rimborso delle spese specifiche e documentate sostenute dai titolari delle cariche elettive nell'esercizio delle loro funzioni.

ART.11 **Assemblea**

L'Assemblea:

- determina le linee di politica generale della associazione per il raggiungimento dei suoi scopi;
 - approva il bilancio annuale preventivo ed il consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - elegge il Presidente, il Tesoriere, l'Organo di controllo, i membri del Consiglio Direttivo, tra i quali il Vice Presidente, in un numero da quattro a otto, il Consiglio scientifico e strategico, così come previsto dagli articoli 12,13 e 14.
- può costituire al suo interno un Comitato per la raccolta fondi presieduto dal Presidente o da un suo delegato.

ART. 12 **Consiglio direttivo: struttura**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto dal Presidente, dal Tesoriere, dai membri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Vice Presidente, e da un rappresentante del personale del CIR- ETS eletto dal personale componente l'Assemblea.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

I membri eletti dall'Assemblea sono scelti sulla base di liste concorrenti con il sistema proporzionale, secondo il metodo del quoziente puro e del più alto resto. Il primo eletto nella lista più votata viene proclamato vice-presidente. La ripartizione dei seggi tra le liste avviene in proporzione ai voti ottenuti.

Tutti gli eletti dall'Assemblea durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque quando il Presidente ed il Vicepresidente o almeno tre altri membri del Consiglio Direttivo ne fanno la richiesta.

Rappresentanti di altre organizzazioni interessate alla materia dei rifugiati, possono essere invitati in qualità di osservatori.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri più uno. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

ART.13

Consiglio direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- cura il raggiungimento dei fini statutari in osservanza delle delibere dell'Assemblea e della politica generale dell'Associazione dalla stessa determinata;
- delibera l'acquisto di immobili, l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- predispone la relazione annuale sulle attività dell'associazione, nonché il piano di azione annuale di attività;
- nomina il direttore e ne stabilisce il trattamento economico;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo, su proposta del Tesoriere, d'intesa con il Direttore;
- delibera sull'istituzione di comitati regionali CIR e di eventuali altre sedi operative;
- delibera sull'ammissione dei soci, ai sensi degli articoli 4 e 5;
- delibera sui programmi, progetti e iniziative specifiche, nonché sulle relative risorse umane, organizzative e finanziarie messe a disposizione;
- delibera su relazione del Direttore e della Presidenza la proposta del Regolamento ed eventuali successive modifiche;
- delibera sull'assunzione del personale dipendente e ratifica i contratti di collaborazione a tempo determinato, decisi in via d'urgenza ai sensi del successivo art. 13;
- delibera il regolamento interno del personale.

Il Consiglio può delegare l'esecuzione di specifiche attività o l'attuazione di particolari direttive o delibere a Commissioni permanenti oppure Commissioni ad hoc.

ART. 14

Consiglio scientifico e strategico

L'Assemblea elegge un numero minimo da sei ad un massimo di nove membri del Consiglio Scientifico e Strategico. Al Consiglio partecipa il direttore e il personale dipendente delegato dal direttore in relazione ai temi trattati.

I membri elettivi sono designati con le medesime modalità indicate per il Consiglio Direttivo. L'assemblea stabilisce prima del voto il numero dei membri da eleggere. La durata in carica dei consiglieri eletti è di due anni e possono essere rieletti non più di due volte.

Del Consiglio Scientifico e strategico fanno inoltre parte di diritto i soci fondatori del CIR presenti in assemblea. Il rappresentante dell'UNHCR è invitato e può partecipare a titolo consultivo.

ART. 15

Decadenza

Il membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico e Strategico in caso di tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni, cessa dall'incarico, secondo le procedure di cui all'art.5. In tal caso entra il primo dei non eletti, nella stessa lista di cui faceva parte il soggetto decaduto.

ART. 16

Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due volte.

Il Presidente presenta, d'intesa con il Tesoriere e il Direttore, il bilancio annuale di esercizio all'Assemblea per l'approvazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha la firma delle Convenzioni e degli atti che impegnano l'Associazione verso Istituzioni ed Organismi esterni, salvo delega, secondo la materia, al Tesoriere o al Direttore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Il Presidente, in caso di urgenza e sentiti il Vicepresidente, il Direttore, il Tesoriere, se la materia rientra nelle competenze di quest'ultimo, può adottare decisioni provvisorie in materie che rientrano nei poteri del Consiglio Direttivo e per le quali il Regolamento specificatamente lo preveda, salvo ratifica di quest'ultimo.

ART. 17

Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita tutti i poteri spettanti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vicepresidente dura in carica due anni e non può essere rieletto, per non più di due volte.

ART. 18

Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica due anni e non può essere rieletto, per non più di due volte.

Il Tesoriere ha la responsabilità di garantire la trasparenza amministrativa, la copertura finanziaria e la coerenza in sede di applicazione rispetto al bilancio preventivo annuale e ai piani finanziari deliberati per le singole iniziative.

Il Tesoriere presenta, d'intesa con il Direttore, il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Tesoriere ha potere di firma su delega del Presidente con le modalità da precisare con il Regolamento, per quanto riguarda l'apertura di conti correnti bancari e postali e la stipula di accordi su mutui e fidi bancari.

Il Tesoriere verifica, con le modalità stabilite dal Regolamento il corretto andamento dell'Amministrazione e della gestione del patrimonio trasmettendo le sue osservazioni e proposte al Direttore e, periodicamente, al Consiglio Direttivo. Lo stesso Regolamento potrà disciplinare strumenti e attività congiunte del Tesoriere con il Direttore, negli ambiti dei rapporti finanziari e bancari.

ART. 19

Organo di controllo

Il controllo della gestione del patrimonio dell'associazione è affidato ad un organo di controllo, monocratico scelto tra i soggetti qualificati di cui all'art.2397, cc.

L'organo di controllo svolge le attività di cui all'art.30 del d.lgs 117/2017, redigendo apposita relazione da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

“L'organo di controllo svolge anche attività di revisione legale ai sensi dell'art.31 del d.lgs 117/2017, superati i limiti previsti dal citato articolo”.

Esso partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il componente dell'organo di controllo può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il componente dell'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2399, cc.

Esso dura in carica per tre esercizi annuali e può essere rieletto.

ART. 20

Direttore

Il Direttore ha la responsabilità, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, del coordinamento delle attività e dell'Amministrazione nonché della gestione del personale e dei collaboratori dell'Associazione, in base alle direttive del Consiglio Direttivo.

Il Direttore predispone e trasmette al Consiglio Direttivo – d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti spesa – proposte di delibera sulle attività, i progetti, le iniziative dell'Associazione, nonché sull'assunzione del personale e dei contratti di collaborazione.

Il Direttore è responsabile della cassa e delle decisioni operative di spesa, quali derivano dal bilancio di esercizio e dalle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Direttore coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, della relazione annuale sulle attività annuali dell'Associazione e della gestione del patrimonio.

Il Direttore comunica al Consiglio Direttivo il funzionario che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Il Direttore d'intesa con il Tesoriere, può assumere provvedimenti d'urgenza, informandone il Consiglio Direttivo nella riunione dello stesso immediatamente successiva.

ART. 21

Comitati Regionali

Il "C.I.R. – ETS" può promuovere la costituzione, con le modalità indicate dal Regolamento, di Comitati Regionali CIR o interregionali CIR sul territorio nazionale. I Comitati sono composti da:

- Rappresentanti delle strutture regionali e locali degli associati;
- Persone fisiche e organismi associati;
- Persone fisiche e associazioni non soci del "C.I.R. – ETS" che operano a livello regionale o locale (questi ultimi con diritto di intervento ma non di voto).

Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione del Comitato Regionale CIR o interregionale CIR e regola l'uso del logo CIR. La delibera può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste all'art. 4 per l'esclusione dei membri.

Il Comitato eleggerà al proprio interno un coordinatore ed il suo supplente che partecipano almeno una volta all'anno al Consiglio Direttivo e all'Assemblea e possono essere invitati a partecipare ad altre riunioni, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

ART. 22

Consulta dei Rifugiati

Al fine di promuovere la partecipazione dei rifugiati e delle loro associazioni al raggiungimento di finalità statutarie dell'associazione potrà essere costituito, per iniziativa del Consiglio Direttivo con le modalità indicate dal Regolamento, un Comitato di Rifugiati con funzioni consultive. Tale Consulta potrà essere composta senza vincoli di numero, da personalità e da rappresentanti di associazioni di rifugiati ed eleggerà al proprio interno un coordinatore ed un suo supplente. Potrà presentare di propria iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo, indirizzi e

pareri relativamente al programma generale dell'Associazione ed a singole iniziative, finalizzate al coinvolgimento dei rifugiati nelle attività associative.

Il Coordinatore della Consulta o il suo supplente possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto

ART. 23

Proviviri

Tutte le eventuali controversie sociali fra gli associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri nominati dall'Assemblea su richiesta della parte interessata. I Proviviri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura.

ART. 24

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea nella quale siano presenti i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio del "C.I.R. – ETS". Il patrimonio sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro(1), salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea darà priorità ad organismi che perseguono statutariamente finalità analoghe a quelle del "C.I.R. – ETS".

ART. 25

Statuto e Regolamento

Lo Statuto e le sue modifiche sono adottate, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, in presenza di due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Il Regolamento e le sue modifiche sono adottate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, in presenza della maggioranza assoluta degli stessi e con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 26

Norma transitoria sino alla Riforma del Terzo settore

Sino alla data in cui il regime fiscale delle Organizzazioni lucrative di utilità sociale di cui al d.lgs 460/1997 sarà in vigore, resta la denominazione "CIR-ONLUS", in luogo della denominazione "CIR-ETS", negli artt. 1, 3,12,21 e 24.

Sino alla data di cui sopra, l'art.2, capoverso, recita come segue recita come segue: Il "C.I.R. – ONLUS" è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge le seguenti attività di tutela dei diritti civili di assistenza sociale e socio-sanitari di formazione. E prosegue: Il "C.I.R.–ONLUS" ha più precisamente lo scopo di svolgere tutte le attività (sino alla fine dell'articolo).

Sino alla data di cui al primo comma, l'art. 3, primo capoverso, dello Statuto recita come segue: "Il "C.I.R.–ONLUS" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse agli scopi di cui al precedente articolo 2".

Sino alla data di cui al primo comma, l'art. 8 dello Statuto recita come segue "Il "C.I.R. – ONLUS" non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura".

Sino alla data di cui al primo comma, l'art. 9 dello Statuto recita come segue: "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare benefici a:..." proseguendo come indicato nell'articolo.

Sino alla data di cui al primo comma, l'art. 19 dello Statuto recita come segue: "Il controllo della gestione del patrimonio dell'Associazione è affidato a titolo gratuito ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri di cui almeno due scelti fra gli associati e di cui almeno uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica per tre esercizi annuali **e comunque sino alla data di cui al primo comma.** Ad essi spetta di verificare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e di certificare la veridicità dei bilanci annuali, redigendo apposita relazione da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci stessi. Essi inoltre possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. **Successivamente alla data predetta si provvederà alla nomina del nuovo organo di controllo monocratico ai sensi dello Statuto.**

Sino alla data di cui al primo comma, l'art. 24 dello Statuto recita come segue: "Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea nella quale siano presenti i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio del "C.I.R. – ONLUS". Il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea darà priorità ad organismi che perseguono statutariamente finalità analoghe a quelle del "C.I.R. – ONLUS".

ART. 27

Norma di Chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni del d.lgs 117/2017, laddove compatibili, nonché del libro I, Titolo II del Codice Civile.